



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

autostrade // per l'italia

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica
sottoscritta il 12 ottobre 2007

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Atto aggiuntivo

alla convenzione unica

sottoscritta il 12 ottobre 2007 ed approvata per legge n. 101/2008

TRA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, in seguito denominata per brevità “Concedente”, con sede legale in Roma, Via Nomentana, 2, istituita con D.M. n. 341 del 01.10.2012.

E

Autostrade per l'Italia S.p.A., in seguito denominata per brevità anche “Concessionario” con sede legale in Roma, Via A. Bergamini n. 50 (C.F. e P.I. 07516911000)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredecim, addì 24 del mese di dicembre, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, sita in Roma, Via Nomentana n. 2.

SONO PRESENTI

DA UNA PARTE

L'Arch. Mauro Coletta, nato a Segni (RM) il 18 febbraio 1956, C.F. CLTMRA56B18I573U, e domiciliato per la carica in Roma, Via Nomentana, 2, nella sua qualità di Capo della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, con sede in Roma, Via Nomentana, 2, in virtù dei poteri conferitigli Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 341 in data 1 ottobre 2012.

E DALL'ALTRA

L'ing. Giovanni Castellucci, nato a Senigallia (AN) il giorno 23 luglio 1959 e domiciliato per la carica in Roma, in qualità di Amministratore Delegato e Legale

Rappresentante della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Bergamini n. 50, capitale sociale di euro 622.027.000,00, interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. n. 0751691000, in virtù dei poteri conferitigli per Statuto e dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2013.

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che, in data 12 ottobre 2007, ANAS S.p.A. e il Concessionario hanno sottoscritto lo Schema di Convenzione Unica - ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i. - che disciplina il rapporto di concessione per la costruzione e la gestione delle autostrade assentite;
- che, con il citato Schema di Convenzione Unica, il Concessionario non ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio delle condizioni della concessione ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
- che l'art. 8 *duodecies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, ha approvato tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle Società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto legge, tra i quali lo Schema di Convenzione Unica sottoscritto tra ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A., la cui efficacia decorre quindi dall'8 giugno 2008 (di seguito "Convenzione")
- che il comma 2 dell'art. 43 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, precisa che "*Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non comportano le variazioni o le*

modificazioni di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dell'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente”;

- che l'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ha stabilito che, in caso di mancata adozione entro il termine del 30 settembre 2012 dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, nonché del DPCM di cui all' art. 36, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a decorrere dal 1 ottobre 2012;
- che, al fine di dare attuazione alla disposizione normativa di cui all'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con D.M. del 1 ottobre 2012 n. 341, è stata istituita la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;
- che, con Delibera CIPE 21 marzo 2013, pubblicata sulla G.U. n. 120 del 24 maggio 2013, “Criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla Delibera 15 giugno 2007, n. 39”, è stato approvato il documento tecnico “Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali dei piani economico finanziari”;
- che, pertanto, tutti i rimandi del testo convenzionale alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, si intendono integrati con le disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 27/2013;
- che le Parti intendono procedere con il presente Atto aggiuntivo, all'aggiornamento quinquennale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione, del piano finanziario allegato alla Convenzione stessa, ai soli fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano medesimo, ferme restando tutte le pattuizioni della Convenzione, ove non modificata e/o integrata con il presente Atto;;



- che, pertanto, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, rappresentata nel presente Atto dal Capo della Struttura di Vigilanza, Arch. Mauro Coletta, e la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., rappresentata nel presente Atto dall'Amministratore Delegato, Ing. Giovanni Castellucci, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo.

Art. 2

Allegati

2.1 Fanno parte integrante del presente Atto aggiuntivo i seguenti allegati che, ove già presenti, sostituiscono i corrispondenti Allegati alla Convenzione:

B) Metodologia per la determinazione della componente “X” investimenti della formula di adeguamento tariffario e “K” di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

D) Aggiornamento tariffario;

E) Piano finanziario;

G) Aree di Servizio;

H) Criteri per la determinazione delle stime di traffico

J) Elenco elaborati dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, che, pur non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa;

K) Elenco e descrizione delle opere oggetto della Convenzione Unica 2007, nonché delle opere di cui all'art. 15 della Convenzione stessa;

M) Cronoprogramma degli interventi;

P) Criteri per la quantificazione dei benefici economico-finanziari per gli scostamenti derivanti dal maggior traffico.

L'Allegato Q alla Convenzione "*Elenco attività non soggette alla disciplina di amministrazione aggiudicatrice*" viene soppresso per effetto di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, quinquies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 3

Piano Finanziario

3. 1 All'art. 11 della Convenzione vigente, il comma 1 viene sostituito con il seguente comma:

"11.1 Il Piano finanziario, redatto ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996, della Direttiva n. 283/98 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in data 20.10.1998 e del modello unificato di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, del 15 aprile 1997, riportato in allegato E, costituisce parte integrante della convenzione, ed è aggiornato dal Concessionario con periodicità quinquennale, entro il 30 giugno 2018 e successivamente, entro il 30 giugno del primo esercizio di ciascun quinquennio successivo, ai soli fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel Piano stesso, ivi incluse le stime di traffico di cui all'Allegato H. Tale aggiornamento non determina il riequilibrio del piano finanziario, il riallineamento delle tariffe e la modifica delle pattuizioni di cui alla presente convenzione. Pertanto, l'atto da stipulare conseguentemente, avrà carattere meramente ricognitivo, salvo quanto precisato ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo."

3. 2 All'art. 11 della Convenzione vigente, dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma:

“11.8 Le Parti al termine di ciascun quinquennio procederanno alla rideterminazione della componente K di cui all'art. 19 della Convenzione Unica secondo le modalità previste nella Delibera CIPE n. 39/2007 e nella Delibera CIPE n. 27/2013”.

Art. 4

Canone di concessione

4.1 All'art. 16 della Convenzione viene aggiunto dopo le parole “proventi netti dei pedaggi”, le parole: “ ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i.”.

Art. 5


Procedure per l'aggiornamento annuale delle tariffe

5.1 All'art. 23 della Convenzione, viene sostituito il comma 1 con il seguente:

“23.1 Entro il 15 ottobre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui alla Convenzione vigente, comprensiva delle componenti X investimenti e K , ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi informativi in base ai quali la variazione è calcolata”.

5.2 All'art. 23 della Convenzione, viene sostituito il comma 2 con il seguente:

“23.2 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, il Concedente, previa verifica, nei termini di cui al successivo comma 3, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte, con decreto motivato, entro il successivo



termine del 15 dicembre. Il decreto motivato di cui sopra potrà riguardare esclusivamente le verifiche di cui al successivo comma 3, lett. a) e b).”.

5.3 All’art. 23 della Convenzione, il comma 4 è soppresso.

5.4 All’art. 23 della Convenzione, il comma 5 è soppresso, con conseguente rinumerazione dei successivi commi.

5.5 All’art. 23 della Convenzione, viene sostituito l’ultimo comma con il seguente:

“23.6 L’aggiornamento tariffario per l’anno 2014 è stato definito dalle parti, come da allegato D.”.

Art.6

Domicilio

Agli effetti del presente atto aggiuntivo, il Concessionario elegge domicilio in Roma
– Via Bergamini 50.

Art. 7

Condizione sospensiva

L’efficacia del presente Atto Aggiuntivo è subordinata all’emanazione del decreto di approvazione ai sensi di legge.

Il presente Atto Aggiuntivo consta di n. 7 facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina scritta su n. 22 righe, e contiene n. 9 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali


=====

Concessionario, Società Autostrade per l’Italia p.A.


=====